

SICURI PRIMA, DURANTE E DOPO IL VIAGGIO CON



RIPORTIAMO UN ESTRATTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE NELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA CON AMI ASSISTANCE SPA AGENZIA GENERALE DELLA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA SPECIALIZZATA NELLE COPERTURE ASSICURATIVE RISERVATE AI TOUR OPERATORS.

LA POLIZZA E' DEPOSITATA PRESSO EUROTOURS ITALIA SRL E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO CONTENUTE IN DETTAGLIO NEL DOCUMENTO INFORMATIVO CHE VERRA' CONSEGNATO A TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO LA POLIZZA PAGANDO IL RELATIVO PREMIO.

GARANZIE OPERANTI

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Impresa rimborserà all'Assicurato entro i limiti del massimale pari ad € **8.000,00**, il corrispettivo di recesso dovuto dall'Assicurato ai sensi delle Condizioni Generali di viaggio, se il viaggio verrà annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione del viaggio:

- decesso dell'Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (esclusi i domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii, nipoti, della persona con la quale doveva condividere lo stesso camera, dell'unico socio o contitolare della Ditta/Attività professionale dell'Assicurato;
- malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da comportare per l'Assicurato l'impossibilità a intraprendere il viaggio: o a causa delle proprie condizioni di salute; o per la necessità di prestare assistenza ad una o più delle persone suddette;
- danni materiali all'abitazione, allo studio o all'impresa di proprietà dell'Assicurato, che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturale dichiarata dall'Autorità Statale;
- convocazione della Pubblica Autorità;
- furto dei documenti necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale "Compagno di viaggio".

Art. 2 - Massimale, scoperti e franchigie

L'assicurazione è prestata entro il limite del costo del viaggio fino ad un massimo di € **8.000,00** per Assicurato. Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell'Assicurato con ricovero ospedaliero verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 50,00.

Art. 3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è tenuto, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento:

- 1) ad informare l' Agenzia di Viaggi;
- 2) a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, contattando il numero verde attivo 24 ore su 24 **800 - 335747 oppure \$' - #)** (** (**

Art. 4 - Criteri di risarcimento

Il corrispettivo di recesso rimborsato sarà quello previsto alla data in cui si è manifestato l'evento (intendendosi per tale il

manifestarsi della causa di cui all'art. 1 che determina l'annullamento del viaggio/) che ha dato origine alla rinuncia.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Contraente in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato.

Non sono ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. La Impresa si riserva il diritto di procedere ad eventuale visita medica per accertare le condizioni cliniche dell'Assicurato che impediscano la partecipazione al viaggio. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni, documentazioni, ed informazioni alla Impresa

RIMBORSO SPESE MEDICHE

DURANTE IL VIAGGIO

ART. 1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

Nel limite dei massimali per Assicurato di € 500,00 per viaggi in Italia, € 5.000,00 per viaggi in Europa e € 10.000,00 per viaggi nel resto del mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia non preesistente, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale comprende le:

- spese di ricovero in istituto di cura, con il limite per la retta giornaliera di degenza di € 300,00;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) fino a € 2.000,00;
- spese per i farmaci prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) fino a € 250,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 300,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all'istituto di cura più vicino, fino a € 1.500,00.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.

Nel limite del massimale indicato in polizza, per i residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, la Impresa rimborserà all'Assicurato le spese mediche sostenute derivanti da infortunio.

Art. 2 - Franchigia/scoperto

Nessuna franchigia o scoperto sarà applicata, in caso di ricovero ospedaliero (day hospital e pronto soccorso esclusi), per infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza. In tutti gli altri casi sarà applicata una franchigia di € 70,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

In Italia, qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali sono escluse:

- qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- le spese mediche di importo superiore a € 1.500,00, per cui l'Assicurato non abbia contattato la Centrale Operativa in modo che la stessa potesse procedere al pagamento diretto o all'autorizzazione a sostenere le spese;
- nel caso di pagamento diretto delle spese mediche da parte della Impresa e previa attivazione della

Centrale Operativa, l'eventuale eccedenza al massimale previsto in polizza e le relative franchigie;

- le spese per prestazioni o cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio) e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- le spese relative all'acquisto, manutenzione o riparazione di occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici;
- le spese per l'interruzione volontaria di gravidanza;
- le prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.

Art. 4 - Denuncia del sinistro

Il sinistro deve essere denunciato immediatamente dal Contraente o dall'Assicurato alla Impresa, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito.

L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura:

- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALEZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE FINO AD € 100,00 AL GIORNO
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO FINO AD € 100,00 AL GIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO FINO AD € 1.000,00
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' FINO A € 8.000,00
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE FINO AD € 100,00
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO FINO A € 1.500,00
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO FINO A € 25.000,00

BAGAGLIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa garantisce entro il massimale pari ad € **500,00**:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro il predetto massimale, ma comunque con il limite di € 200,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro il predetto massimale ma comunque con il limite di € 200,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

ART. 2 - LIMITAZIONI

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso; apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
- b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- d) furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
- e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
- f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
- g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
- h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.

ASSISTENZA VEICOLO

Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo articolo, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.

- SOCCORSO STRADALE E TRAINO
- INVIO PEZZI DI RICAMBIO
- RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
- RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
- PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
- SPESE DI ALBERGO
- AUTISTA
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ